

Tariffazione del servizio idrico integrato nel caso di unico stabile con più appartamenti e un solo contatore comune

26 giugno 2017

Pubblichiamo un provvedimento emesso dal Tribunale di Belluno in data 14.6.2017, avente ad oggetto i criteri normativi di tariffazione del servizio idrico integrato.

Nella fattispecie concreta definita dal giudice, il locale gestore del servizio di distribuzione dell'acqua potabile aveva ritenuto di applicare la c.d. tariffa fissa per ciascun appartamento di un medesimo stabile, benché quest'ultimo risultasse allacciato alla rete mediante un unico contatore comune.

Erano stati i condòmini ad installare, a propria cura e proprie spese, un impianto interno in grado di contabilizzare separatamente i consumi di ogni singolo appartamento.

Il provvedimento rappresenta un interessante precedente, che – a quanto si evince dalle principali banche dati di settore – per primo offre agli operatori uno spunto giurisprudenziale sul quale consolidare la prassi, concorrendo, peraltro, alla definizione e differenziazione di concetti tecnici e contrattuali come allacciamento, unità di utenza, unità abitativa, multiutenza, curandone il necessario raccordo alla disciplina vigente.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Il Tribunale ha sciolto le ambiguità presenti nel disposto letterale della fonte primaria, procedendo all'esplorazione delle fonti di regolamentazione di rango subordinato. È stata così valorizzata la rilevanza prescrittiva (e non meramente nominalistica) della riforma dell'articolazione tariffaria, che ha sancito il superamento del previgente "nolo contatore" in "tariffa fissa".

Si tratta di un'operazione resa particolarmente complessa dal numero degli atti susseguiti nel tempo ad opera delle varie autorità che, a diverso titolo, hanno contribuito ad implementare la disciplina del servizio (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Ministero per le attività produttive, Autorità d'ambito territoriale, Agenzia delle Entrate).

Pur nelle succinte righe proprie dell'ordinanza decisoria, traspare l'articolazione delle produzioni documentali delle parti in causa che, facendo leva sulle molteplici ambiguità e sull'utilizzo legislativo – spesso improprio – del glossario specialistico, avevano individuato plurimi spunti e fragilità, utili ad orientare la soluzione in un senso o nell'altro.

Il Tribunale ha deciso che: **"Appare del resto ragionevole ritenere che i costi fissi del gestore del servizio idrico siano proporzionali al numero delle singole utenze che di fatto usufruiscono del servizio"**, anche se il contatore è unico.

N. R.G. 370/2017



TRIBUNALE DI BELLUNO

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Nella causa promossa da **PANIZ PAOLO**, con l'avv. Paniz Maurizio

CONTRO

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A., con l'avv. Stefano Canal

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 13.6.2017,

a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Paniz Paolo agiva in giudizio nei confronti di BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. chiedendo in via principale la condanna della medesima alla restituzione dell'indebitato per un valore complessivo di € 3.441,82658.

Esponesse il ricorrente di essere proprietario di un immobile sito in Belluno, via Garibaldi 29, catastalmente censito al N.C.E.U. al fg. 70, mapp. 449, composto di otto unità immobiliari aventi destinazione residenziale, catastalmente individuate quali sub 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13.

Evidenziava che l'immobile era stato oggetto di un recente intervento di ristrutturazione e che nel medesimo era stato installato da parte del gestore del servizio idrico un contatore



monoutenza. Precisava di aver installato, a propri oneri e spese, gli impianti idraulici interni per la distribuzione dei consumi alle diverse unità abitative.

In ragione di quanto sopra si doleva del fatto che BIM, a seguito di sopralluogo, aveva addebitato al medesimo la quota fissa – dovuta indipendentemente dai consumi - conteggiando la stessa non già in relazione all'unico contatore, ma in relazione a ciascuna delle otto unità abitative.

Sottolineava che la quota fissa è destinata a coprire una parte dei costi sostenuti dal gestore per garantire l'approvvigionamento all'utente finale e che pertanto risultano irrilevanti le diramazioni interne della rete idrica verso le singole unità abitative. Evidenziava che il contatore installato da BIM è un contatore ordinario e non multiutenza e che i costi relativi all'impianto interno erano stati sopportati unicamente dal medesimo e non dal gestore del servizio idrico.

2. Con comparsa datata 1.6.2017 si costituiva in giudizio BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Evidenziava la resistente che a seguito di accertamenti era emerso che, in elusione agli obblighi tariffari, il numero delle unità abitative relative all'immobile di proprietà del ricorrente non corrispondeva a quello delle utenze dichiarate, in quanto per l'intero immobile era stata contrattualizzata con BIM un'unica utenza finale e ciò nonostante ciascuna delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio usufruisse autonomamente del servizio idrico pubblico.

Sottolineava che la vigente disciplina in materia di servizio idrico integrato prescrive l'obbligo di installare un contatore d'acqua per ogni singola unità abitativa e che in actualità l'istallazione di contatori multiutenza è espressamente vietata dalla legge e da ogni



altro atto regolativo di settore, richiamando sul punto il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile nell’A.T.O. “Alto Veneto”, art. 28, comma 4°, secondo il quale *“I proprietari, qualora provvedano al rifacimento integrale dell’impianto o alla straordinaria manutenzione dello stesso, sono obbligati ad effettuare la separazione delle tubazioni di alimentazione per consentire la posa di un contatore per ciascuna utenza”*.

Evidenziava inoltre l’obbligo per ciascun condomino, e quindi per ogni singola utenza, di versare al gestore del servizio idrico tanto il corrispettivo dei consumi quanto la componente fissa indicata in bolletta facendo specifico riferimento alla delibera C.I.P.E. n. 52/2001 secondo cui la *“quota fissa viene applicata ad ogni singola unità di utenza”*, per tale intendendosi la *“singola unità abitativa”* (art. 1.3) indicata nel comma primo, confermata dall’art. 1.5 della delibera C.I.P.E. 19 dicembre 2002 n. 131.

Richiamava ulteriormente la circolare n. 3521/C, emanata dal Ministero delle Attività Produttive, secondo cui altresì per i vecchi allacciamenti – oggi vietati – *“la quota fissa [...] si applica ad ogni unità finale di utenza [...], indipendentemente dalla presenza del contatore” e, ancora, soltanto “le utenze presenti nelle pertinenze delle abitazioni non sono soggette all’applicazione della quota fissa”* (confermata, nell’affermazione dei suddetti principi, dalla successiva circolare del 13 maggio 2003, n. 3559/C).

Evidenziava la resistente che in senso conforme si esprime il *“Regolamento per la distribuzione di acqua potabile nell’A.T.O. Alto Veneto”*, laddove prevede che *“si intende per contatore multi-utenza quello che alimenta più unità immobiliari distinte, facenti parte o meno di un unico fabbricato”* (art. 28, comma 1°).

Precisava che la normativa richiamata risulta applicabile al caso di specie in quanto l’utenza oggetto di causa era stata contrattualizzata in data 28/10/2009, e quindi in epoca successiva alle intervenute modifiche della normativa di settore.



La decisione della vertenza in oggetto non può che prendere le mosse dalle circostanze, pacifiche in causa, secondo cui l'immobile di via Garibaldi n. 29, di proprietà del ricorrente, si compone di 8 unità abitative indipendenti e ciascuna di esse usufruisce, in via autonoma, del servizio idrico pubblico.

A fronte di tali circostanze, alla luce della normativa di settore richiamata da parte resistente alla quale si fa in questa sede rinvio, non pare potersi dubitare del fatto che, pur in presenza di un contatore formalmente “*monoutenza*”, per ciascuna unità immobiliare che usufruisce in via autonoma del servizio idrico il proprietario sia tenuto a versare altresì la quota fissa in contestazione.

Nella normativa di settore richiamata da parte ricorrente, infatti, vengono a più riprese ribaditi i concetto per cui la tariffa fissa è connessa a ogni singola utenza e a ciascuna unità abitativa deve corrispondere un autonomo contatore. Ne consegue che nella fattispecie in esame i costi fissi risultano legittimamente addebitati in relazione a ciascuna utenza, pur in presenza di un contatore unico.

Il contatore “*monoutenza*” relativo all'immobile in oggetto risulta a ben vedere tale solo in senso formale, posto che, secondo circostanza pacifica in causa, ciascun appartamento del condominio usufruisce in modo autonomo del servizio idrico pubblico.

Non rileva del resto, ai fini di causa, il fatto che il ricorrente abbia provveduto a proprie spese alla installazione degli impianti idraulici interni per la distribuzione dei consumi alle diverse unità abitative, come dedotto dal medesimo.

La quota fissa addebitata alle singole utenze è infatti destinata a coprire le spese fisse connesse all'impegno, assunto dal gestore del servizio idrico, di garantire in via continuativa, a ciascuna utenza,



la fruizione del servizio e vanno ritenute indipendenti dalla presenza dei singoli contatori.

Appare del resto ragionevole ritenere che i costi fissi del gestore del servizio idrico siano proporzionali al numero delle singole utenze che di fatto usufruiscono del servizio.

Atteso che gli importi in contestazione risultano legittimamente addebitati, vanno quindi rigettate, in quanto infondate, sia la domanda di ripetizione di indebitato sia la domanda di arricchimento senza causa, che da un lato può essere proposta solo in via sussidiaria e dall'altro presuppone l'assenza di giustificazione del trasferimento patrimoniale, da escludersi nel caso di specie per le ragioni sin qui evidenziate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della contenuta attività processuale svolta e della natura documentale del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese:

- 1) rigetta le domande attoree in quanto infondate;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano nell'importo di € 1500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Belluno, così deciso il 14.6.2017

Si comunichi alle parti.

Il giudice

Chiara Sandini

